



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Ufficio Circondariale Marittimo – Porto Santo Stefano

Via G. Civinini n. 2 – Porto Santo Stefano (Grosseto)

e-mail: ucportosantostefano@mit.gov.it

☎ (+39) 0564 826200

ORDINANZA
n° 55/2022 in data

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Santo Stefano,

Ravvisata la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità marittima – in quanto direttamente connessi all'utilizzazione di e-bike acquatica munita di *Hydrofoil* tipo “Manta 5 XE1” e dispositivi assimilabili lungo il litorale del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano, esteso dalla foce dell'Alma alla foce del Chiarone, comprese le isole di Giglio e Giannutri e comprendente il territorio dei **Comuni di Castiglione della Pescaia, Grosseto, Magliano in Toscana, Orbetello, Monte Argentario, Isola del Giglio e Capalbio;**

Vista la Legge 3 aprile 1989, n° 147 “*Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo con annesso adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione*”;

Visto il D.P.R. 28 settembre 1994, n° 662 “*Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n° 147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato*”;

Visto il D. Lgs. 18 Luglio 2005, n° 171, recante “*Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della Legge 8 Luglio 2003 n°172*”, come modificato dal Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n° 229;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n°146, recante “*Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n°171, recante il codice della nautica da diporto*”;

Visto il Dispaccio n° 26676 in data 25 febbraio 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di “*utilizzo di e-bike acquatica munita di Hydrofoil tipo “Manta 5 XE1”*”;

Visto il Dispaccio n° 02.01./13413 in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di disciplina delle attività nautiche;

Vista l'Ordinanza n° 42/2007 in data 30 aprile 2007 adottata dal Capo del Compartimento Marittimo di Livorno ai sensi dell'art. 8 della Legge 8 luglio 2003, n° 172, in materia di limiti di navigazione rispetto alla costa;

Ritenuto necessario, alla luce delle direttive recentemente intervenute, implementare le vigenti previsioni in materia di sicurezza dell'utilizzo dei natanti da diporto, al fine di qualificare ulteriormente i relativi standard qualitativi;

Visti gli articoli 17, 30, 45 bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

Definizione

1. L'e-bike acquatica "Manta 5 XE1" è costituita da un mezzo galleggiante munito di motore elettrico del tutto simile ad una bici elettrica acquatica dotata di pedalata assistita e foil in carbonio per una maggiore stabilità in acqua e di giunti snodati anteriori del timone che regolano automaticamente l'altezza di marcia per adattarsi alle diverse condizioni dell'acqua, garantendo livelli di planata ottimali. La potenza di erogazione del motore può variare dal livello 1, in cui l'assistenza fornita dal motore elettrico è minima, fino al livello 6, ove il motore di propulsione assicura per intero la velocità minima di planata di 5 nodi e l'utente interviene per eventualmente aumentare tale velocità. Con il livello di assistenza 7 la propulsione del mezzo è garantita quasi interamente dal motore a propulsione.

Articolo 2

Limitazioni e divieti

1. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti di navigazione dalla costa con l'Ordinanza n. 42/2007 della Capitaneria di porto di Livorno, adottata ai sensi dell'art. 8 della Legge 08 luglio 2003 n. 172, l'impiego del predetto mezzo è soggetto alle seguenti condizioni:
 - 1.1 l'utilizzo del mezzo è consentito solo in ore diurne, con condizioni meteomarine assicurate (mare fino al valore 2 della scala *Douglas* - altezza massima dell'onda di 0.5 metri);
 - 1.2 l'utilizzo del mezzo è consentito fino a 1000 metri dalla costa, con divieto di navigazione entro la fascia di mare dedicata alla balneazione;
2. E' fatto divieto di navigare:
 - a) nei porti;
 - b) nel raggio di 100 metri dall'imboccatura dei porti o approdi e dalle strutture portuali, con esclusione degli specchi acquei prospicienti le strutture balneari;
 - c) entro 100 metri da insediamenti industriali, quali opere di presa e restituzione acque;
 - d) ad una distanza inferiore a 100 metri da impianti fissi, reti da posta ed impianti di acquacoltura;
 - e) ad una distanza inferiore a 100 metri dai segnalamenti marittimi che indicano la presenza di subacquei in immersione;
 - f) fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui sono collocati pontili o passerelle destinati all'attracco delle navi da passeggeri per un raggio di 50 metri;
 - g) oltre 1000 metri dalla costa;
 - h) negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di 50 metri dalla costa;
 - i) nelle zone di mare indicate da apposite Ordinanze dell'Autorità marittima o comunale o da altri provvedimenti.
3. Per la conduzione è richiesta l'età minima di anni 16;
4. È fatto obbligo per l'utilizzatore di munirsi di apposita polizza assicurativa prevedendo una idonea copertura per responsabilità civile verso terzi, avendo la competente Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili rilevato la possibilità tecnica di regolare la potenza di erogazione del motore su 7 diversi livelli di assistenza alla pedalata, graduandone via via l'intervento fino ad assicurare quasi interamente la propulsione;
5. È fatto obbligo per l'utilizzatore di osservare tutte le disposizioni previste dal libretto di istruzioni, predisposto dal soggetto che commercializza il mezzo, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
6. Durante l'utilizzo deve obbligatoriamente essere indossato idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche del mezzo in questione;

7. L'utilizzatore dell'apparecchiatura non è esonerato dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica, tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo impiegato, di mantenersi a distanza di sicurezza maggiori di quelle previste dalla presente ordinanza, in ragione di qualunque circostanza contingente. Deve essere utilizzata diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 3 *Condizioni di utilizzo*

1. La partenza e l'atterraggio nelle zone di mare frequentate dai bagnanti deve avvenire esclusivamente utilizzando i corridoi di lancio;
2. Le persone che svolgono tale attività, sia a fine di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e sicurezza dei mezzi utilizzati;
3. L'Autorità marittima è, pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.

Articolo 4 *Disposizioni finali*

La presente Ordinanza **entra in vigore** a decorrere dalla **data della sottoscrizione**

Le "limitazioni e divieti" di cui all'articolo 2 e le "condizioni di utilizzo" di cui all'articolo 3 della presente Ordinanza sono da intendersi applicabili anche ai dispositivi tipo e-bike acquatici che per caratteristiche costruttive, tecniche e di funzionamento sono assimilabili al modello "Manta 5 XE1"

La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di porti turistici e di stabilimenti balneari in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero diverso e più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi dell'articolo 53 del D. lgs 18 luglio 2005 n.171.

La disciplina prevista dalla presente Ordinanza è volta a garantire prioritariamente la sicurezza della navigazione e delle attività di balneazione, in relazione alle realtà locali, e non esime nessun soggetto dalla conoscenza ed osservanza di tutte le altre norme previste in relazione alle diverse attività in qualsiasi modo poste in essere.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'albo dell' Ufficio del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano, agli albi dei Comuni rivieraschi ed inclusa nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/portosantostefano> , nonché divulgata tramite i principali mezzi di comunicazione a livello locale e diffusa anche attraverso apposito codice QR (codice a barre bidimensionale) per essere letta e memorizzata tramite "smartphone".

Porto Santo Stefano

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
T.V.(CP) Luigi BUTA

Documento elettronico firmato digitalmente ai sensi
del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate